

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4931

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

(TURCO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(BINDI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(TREU)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(BERLINGUER)

E CON IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

(FINOCCHIARO)

Disposizioni per la realizzazione di un sistema integrato
di interventi e servizi sociali

Presentato il 28 maggio 1998

ONOREVOLI DEPUTATI !

Premessa.

Il presente disegno di legge è presentato sulla base dell'accordo Governo — parti sociali del 31 novembre 1997 che nel capitolo della protezione sociale hanno convenuto sui fondamentali indirizzi della riforma dell'assistenza ed espressamente indicato (...) « per quanto riguarda la riforma generale dell'assistenza quanto discusso e concertato al Tavolo del confronto tra le parti sociali sarà raccolto in un disegno di legge del Governo da accompagnare a quelli di iniziativa parlamentare il cui iter è già avviato ».

L'accordo Governo — parti sociali si è avvalso, per definire gli indirizzi fondamentali della riforma della protezione sociale, del contributo emerso dall'apposito gruppo di confronto attivato per conto del Governo dal Ministro per la solidarietà sociale, al quale hanno attivamente partecipato i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, delle organizzazioni e delle associazioni sociali, del volontariato e degli organismi non lucrativi di utilità sociale.

Con il presente disegno di legge il Governo intende offrire il suo contributo al lavoro parlamentare già avviato, avanzando una proposta che oltre a raccogliere quanto discusso e concertato con le parti sociali ed istituzionali sopra richiamate, propone un indirizzo coordinato del Consiglio dei ministri in ragione del fatto che le funzioni socio-assistenziali sono attualmente assegnate ad innumerevoli Ministeri.

Le politiche sociali: investimento per lo sviluppo.

La politica di risanamento e di sviluppo che il nostro Paese sta perseguendo non richiede, per raggiungere obiettivi di sviluppo qualificato, tagli finanziari alla spesa

sociale, ma una radicale riforma che realizzi interventi sociali sostenibili, equi, volti all'integrazione sociale. Il fine che si pone il presente disegno di legge è appunto quello di costruire in Italia un sistema integrato di interventi e servizi sociali, che siano anche occasione di sviluppo, di innovazione, di nuovi lavori e di nuovi consumi.

Un sistema economico non può infatti essere competitivo se non crea un circuito virtuoso con l'ambiente di vita, se non valorizza la risorsa umana, se non assume gli obiettivi di integrazione e di coesione sociale. Gli obiettivi di una nuova qualità sociale devono essere una costruttiva risposta ai processi di frammentazione e di esclusione sociale, al crescente divario fra le condizioni di vita nel sud e nel nord del Paese, e costituiscono una risorsa cruciale per affermare una nuova identità urbana delle nostre città. Pertanto, gli interventi sociali e i servizi alla persona non possono essere considerati solo come strumenti per ridistribuire la ricchezza, ma anche come un vero e proprio investimento sociale.

La competitività di un Paese si misura, infatti, sia in ragione della conquista di nuovi mercati, sia in ragione della qualità della organizzazione sociale. Questi due aspetti sono complementari e procedono di pari passo: i fattori cosiddetti « fini » di tipo culturale, ambientale, comportamentale non possono essere quindi considerati una variabile indipendente dello sviluppo.

È diffusa la consapevolezza che, per conseguire livelli di qualità in produzioni complesse, un nodo cruciale è rappresentato dagli investimenti nel sistema formativo, mentre più scarsa è l'attenzione attribuita alla disponibilità dei servizi sociali, al livello di sicurezza e di coesione sociale. D'altra parte un'economia che punta all'innovazione tecnologica e scientifica, sempre più aperta e competitiva, dove mutano i modi di produrre e di vivere, offre

opportunità inedite agli individui ma richiede salde assicurazioni contro i rischi di aumento delle disuguaglianze, di esclusione e di rottura dei legami.

Nuovi lavori e nuovi consumi.

Gli interventi sociali come occasione per nuovi lavori sono stati grandemente sottovalutati in Italia.

Spesso citate, ma scarsamente sperimentate, sono le politiche del piano *Delors* (1993), che richiama « l'imprenditorialità sociale » come strumento per aumentare l'offerta di servizio alle famiglie e le occasioni di lavoro per disoccupati e sottooccupati, stimando in circa 3 milioni i posti di lavoro da creare in tale settore da parte dei Paesi europei.

Una ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) rileva che in Italia, negli anni ottanta, le iniziative del terzo settore hanno determinato una crescita dell'occupazione pari al 39 per cento, mentre per l'intera economia il dato registrato nello stesso periodo è stato del 7,5 per cento. Al pari, un'indagine condotta nei sette Paesi più industrializzati rileva che il settore *no profit* concorre negli altri Paesi per il 4,6 per cento al prodotto interno lordo, mentre in Italia questo concorso non supera l'1 per cento.

Le politiche sociali impostate dall'azione pubblica devono perseguire equità e solidarietà, con particolare attenzione alle situazioni di svantaggio e di marginalità. Se si attuano funzioni di « assistenza » attiva, processi di inserimento, l'esercizio della solidarietà sociale (articolata in servizi che sono radicati nei contesti locali sulla base di *standard* nazionali) può trasformarsi, infatti, in una fonte di lavoro e di occupazione. D'altra parte è sempre più rilevante il tema di come nel nostro Paese una parte della ricchezza può riversarsi e orientarsi verso la domanda di servizi alla persona. Questo tema è già in parte posto alla nostra attenzione se riflettiamo all'evoluzione dei bisogni, consistente in una più ampia richiesta di cura alla persona, in un uso diversificato del tempo, in nuove esigenze di socializzazione e nella nuova

qualità della domanda di benessere che può determinare un mutamento nella struttura di preferenze collettive. Se questi processi verranno incoraggiati, agendo come in altri Paesi europei sulla leva fiscale, potranno consolidarsi la crescita di nuovi consumi, un mercato sociale, l'emersione del lavoro sommerso già largamente presente ed anche nuovi lavori.

Gli interventi e i servizi sociali oggi: perché una legge quadro.

La necessità di adottare una legge quadro per realizzare un sistema integrato di interventi e di servizi sociali nasce dalla constatazione della lacunosità della normativa vigente in materia, dalla quale deriva che gli attuali interventi socio-assistenziali nel nostro Paese:

a) sono disomogenei per tipologia, contenuti, prestazioni, modalità di accesso e accrescono il divario di condizioni di vita già presenti fra aree geografiche ed in particolare quella fra nord e sud;

b) si rivolgono a categorie, non considerando le differenze di età, sesso, reddito e collocazione geografica fra persone, rendendo aleatorio il concetto di giustizia sociale;

c) si configurano come offerta di servizi sociali solo per il 10 per cento della spesa globale, mentre per il 90 per cento sono attuati attraverso assegni economici e tendono più a ratificare che a superare l'esclusione sociale;

d) si configurano, altresì, per le rilevanti differenziazioni di trattamento tra i diversi assegni economici continuativi derivanti da invalidità, età, mancanza di reddito e producono iniquità;

e) sono attuati per « segmenti » non coordinati e con gestioni che non comunicano fra di loro, con grave detrimento dell'efficacia delle prestazioni; la titolarità degli interventi socio-assistenziali è infatti attualmente imputabile ai Ministeri dell'interno, della sanità, per la solidarietà sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa e di grazia e giustizia;

f) sono attuati senza i necessari accordi tra le attività sociali e quelle sanitarie e non offrono prestazioni integrate;

g) sono frutto di successive stratificazioni dettate dalla logica dell'emergenza;

h) l'assenza di una legge quadro nazionale ha reso residuale il ruolo di programmazione affidato alle regioni e non ha permesso agli enti locali di assumere la « regia » degli interventi sociali;

i) sono interventi « preconfezionati », mentre è in rapida trasformazione la condizione individuale e familiare;

l) non sono in grado di adeguarsi ai rilevanti mutamenti demografici e alla crescita di disuguaglianze (in particolare ai numerosi casi di cronicità derivati dal processo di invecchiamento della popolazione e alla condizione di povertà);

m) non sono altresì in grado di rispondere adeguatamente alle nuove strategie di convivenza familiare, con la difficile conciliazione fra impegni di cura e impegni di lavoro, all'origine del divario fra desideri e decisioni procreative.

Un altro dato significativo emergente dalla normativa di settore riguarda la spesa pubblica, che supera per cifra globale gli 80 mila miliardi di lire annue (stime della Commissione d'indagine sulla povertà e sull'emarginazione), di cui solo il 10 per cento è programmato ed erogato dagli enti locali.

Non è neanche trascurabile il fatto che esiste una rilevante e crescente spesa sommersa a carico dei cittadini per assistenza privata (stimata in oltre 10 mila miliardi di lire annue), ove è molto carente da parte del pubblico il controllo di qualità. Non esistono forme assistenziali integrative a scelta individuale o collettiva e gli stati patologici che richiedono lunga assistenza non sono presi in considerazione neppure dalle assicurazioni private.

Dall'esame dell'attuale situazione emerge senz'altro l'esistenza di una crisi profonda di legittimazione degli interventi socio-assistenziali per le differenti opportu-

nità offerte ai cittadini italiani e che il perdurare di interventi impostati in modo obsoleto, anziché rimuovere, crea nuove ed ulteriori disuguaglianze. Come è stato già osservato, la scelta di un mero contenimento e taglio della spesa sociale deve essere respinta perché non inciderebbe sulle gravi distorsioni presenti nell'intervento socio-assistenziale; ciò che va perseguito è, invece, la riforma degli interventi sociali che, in un quadro di sostenibilità economica, valorizzi adeguatamente le innovazioni e le sperimentazioni di grande interesse condotte dalle regioni e dagli enti locali più sensibili, che hanno fatto leva sulle potenzialità derivanti da un rapporto pubblico-privato, privato *no profit*, reti di comunità e volontariato, costruendo un circolo virtuoso per ottimizzare le risposte dello Stato sociale e rispondere alla mutata domanda sociale. Il rischio maggiore è che queste innovazioni non possano essere convalidate per problemi legati alla finanza locale e soprattutto perché sono al di fuori di livelli omogenei che costituiscono gli *standard* nazionali di riferimento.

Un sistema di protezione sociale attivo per affermare pari opportunità e diritti di cittadinanza.

Il complessivo intervento nel settore dell'assistenza deve inoltre poter garantire diritti di cittadinanza e pari opportunità. Per fare questo appare necessaria una profonda riorganizzazione del sistema, i cui indirizzi fondamentali devono:

a) realizzare un sistema di protezione attiva, che punti alla prevenzione, che valorizzi tutte le capacità e le potenzialità di ogni singola persona, anche facendo leva sulle reti di comunità in cui essa è inserita a partire dalle reti familiari;

b) definire attraverso apposita normativa nazionale gli *standard* essenziali delle prestazioni sociali per renderli omogenei sul territorio nazionale superando gli attuali squilibri;

c) potenziare ed estendere i servizi alle persone in un sistema di interventi integrati sul territorio che raccordi l'aspetto sociale con quello sanitario, formativo e lavorativo;

d) valorizzare il volontariato e il settore *no profit* anche attraverso una sua regolamentazione;

e) realizzare un assetto istituzionale che superi la sovrapposizione di compiti ed indichi in modo chiaro le responsabilità di ciascuno.

Il sistema integrato degli interventi sociali, previsto dal presente disegno di legge, è infatti realizzato perseguendo il potenziamento dei servizi alla persona ed al nucleo familiare, che vanno ad integrarsi agli assegni economici. Vengono a tal fine indicati gli interventi che costituiscono le prestazioni essenziali erogate in forma di beni e servizi secondo *standard* definiti ogni tre anni dal Piano per le politiche sociali, al fine di raccordare le priorità di intervento con le trasformazioni della domanda sociale.

Il presente disegno di legge rimanda, inoltre, ad un successivo provvedimento legislativo, al termine del periodo di sperimentazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento, quale misura di contrasto alla povertà, e la disciplina, a regime, delle modalità di applicazione sull'intero territorio nazionale di tale istituto, il quale affianca ed integra il tradizionale intervento di tipo lavoristico con un intervento per gruppi familiari o per anziani in condizioni di povertà. Il sistema di protezione sociale può avvalersi anche di progetti personalizzati che prevedano percorsi di integrazione, costantemente verificati, che hanno il fine di migliorare la qualità dell'intervento ed assicurare una maggiore efficacia del suo risultato.

Per realizzare la piena integrazione delle persone con *handicap* non autosufficienti nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica, della formazione e del lavoro, sono previsti progetti individuali che comprendano, oltre la valutazione diagnostico-

funzionale, le prestazioni di cura, di riabilitazione, servizi alla persona e misure economiche per il superamento di condizioni di povertà ed esclusione sociale.

Gli assegni e le indennità già concessi sulla base delle leggi vigenti, fermo restando i diritti acquisiti, sono riclassificati per realizzare una piena integrazione delle persone disabili, tenuto conto delle capacità funzionali del disabile e del suo grado di autonomia psico-fisica. Per consentire tale razionalizzazione degli interventi è prevista una delega al Governo secondo precisi principi ispiratori, che dovrà essere attuata adottando forme di consultazione con le organizzazioni dei disabili e delle loro famiglie, nonché con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il riordino avviene distinguendo l'invalidità cui possono essere soggetti gli anziani non autosufficienti e soggetti handicappati per nascita, ragioni accidentali e per sopravvenute malattie invalidanti.

Inoltre, il presente disegno di legge stabilisce che, nell'ambito del Fondo per le politiche sociali, sia determinata annualmente una quota da riservare ai servizi delle persone anziane non autosufficienti allo scopo di sostenere e favorire l'autonomia dei singoli e del nucleo familiare, ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei malati cronici, compresi quelli non autosufficienti.

In sostanza, al fine di rendere il sistema di interventi integrato, flessibile e personalizzato, le prestazioni sociali sono articolate in:

a) servizi pubblici e/o accreditati offerti in forma diretta;

b) assegni economici;

c) servizi acquistati direttamente con buoni servizio in un mercato accreditato emessi secondo i criteri dettati dal Piano nazionale degli interventi.

Per dar vita ad un sistema integrato di interventi e servizi sociali, è comunque decisivo valorizzare le competenze degli operatori sociali e favorire la creazione di

nuove professioni sociali. A tal fine sono disposte le misure per il coordinamento dei piani regionali concernenti la qualificazione di base, la qualificazione superiore e la formazione continua degli operatori sociali. Per non disperdere le competenze di coloro che già operano nel settore si ritiene di dover tenere conto anche della formazione pratica acquisita sul lavoro, dimostrata attraverso adeguate forme di certificazione.

Uno Stato regolatore.

In sede di riforma degli interventi socio-assistenziali appaiono decisivi, per costruire un sistema integrato di protezione attivo, i nuovi assetti istituzionali, organizzativi e di controllo della pubblica amministrazione. I pubblici poteri sono, infatti, chiamati a misurarsi non solo sul terreno della produzione delle prestazioni e dei servizi, ma a regolare gli interventi sociali, ivi compresa l'attività di mercato, non per limitare la libertà d'iniziativa, ma per tutelare i diritti fondamentali della persona.

Nel ridisegnare i circuiti istituzionali e finanziari, nonché gli assetti organizzativi non è possibile proporre in Italia uno schema rigido che andrebbe a sovrapporsi ad una realtà fortemente differenziata e che renderebbe inefficace la politica sociale attiva; si deve invece perseguire l'obiettivo di rimanere aderenti alla realtà per affrontare i temi cruciali del territorio e per valorizzare le risorse già presenti a livello locale.

La definizione di *standard* nazionali, operata nell'ambito del Piano nazionale, è volta a conseguire un livello omogeneo di interventi e di servizi nel Paese, ma perché ciò sia possibile è necessario che sia capovolta l'ottica dirigistica e centralistica che propone formule organizzative valide per tutte le realtà. Al contrario, è necessario che siano assegnate precise responsabilità ai referenti istituzionali che hanno compiti di governo generale sul territorio, ovvero alle istituzioni più vicine ai cittadini. Sono infatti i comuni, singoli o associati, che devono, in ultima analisi, governare l'intera rete di interventi e servizi.

Per rendere operante questa scelta, il presente disegno di legge prevede forme di incentivazione idonee a favorire l'associazione fra comuni allo scopo di razionalizzare la funzionalità e l'economicità dei servizi con la individuazione di credibili bacini d'utenza. Questo approccio «federalista», se accompagnato da processi di innovazione e qualificazione della pubblica amministrazione, può garantire che sia cogente il controllo di qualità sui servizi erogati, nonché la verifica della loro efficacia, ed è in grado di consentire una più ampia partecipazione alle scelte da parte dei cittadini e delle loro organizzazioni.

La scelta «federalista» è ugualmente fondamentale per valorizzare, quali soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione dell'offerta dei servizi, gli organismi non lucrativi di utilità sociale, gli organismi di cooperazione, le fondazioni, le cooperative sociali, gli enti di patronato, i soggetti privati e le associazioni di volontariato. Infatti, soltanto i comuni, singoli o associati, sono in grado di proporsi l'obiettivo, nell'ambito del modello di servizi a rete, di promuovere le risorse delle collettività locali attraverso forme innovative di collaborazione per la creazione e la gestione di interventi di autoaiuto e per favorire la reciprocità nell'ambito della vita comunitaria.

Sostenibilità finanziaria del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.

Sono piuttosto ricorrenti le tesi secondo le quali è necessario limitare drasticamente la spesa sociale, ma a queste si potrebbe contrapporre il dato secondo il quale l'opera di risanamento in atto consente, attraverso un razionale sistema di interventi e servizi sociali, di incidere positivamente sullo sviluppo dell'intero Paese. Occorre, quindi, ricercare il punto di equilibrio tra gli interventi ed il rapporto di «convenienza» prodotto dal sistema stesso. Occorre, altresì, assumere una nuova concezione di equità sociale, considerando le differenze fra le persone tenendo conto del loro reddito, del sesso, dell'età e della collocazione geografica.

Senza questa opzione il concetto di equità diventa aleatorio, l'aumento delle disuguaglianze provoca in strati crescenti la « paura » di essere espulsi dal circuito sociale, incoraggiando i corporativismi e gli egoismi dei ceti più forti. Per evitare questo risultato occorre quindi ricorrere al criterio delle responsabilità di tutti i partecipanti al progetto di integrazione sociale, al fine di costituire una nuova forma di comunità (*Welfare society*) che sia pienamente responsabile, in grado di svolgere e di essere coinvolta in forme di partecipazione e di controllo sociale.

Proprio nell'ottica di partecipazione e di responsabilità viene prevista dal presente disegno di legge, laddove possibile, la partecipazione economica ai costi dei servizi da parte dell'utente e si indicano criteri correlati alle condizioni di reddito e patrimoniali dei destinatari e del loro nucleo familiare.

Si può quindi conclusivamente affermare che il presente disegno di legge, nel suo complesso, sia idoneo a garantire il controllo e la riqualificazione della spesa sociale in quanto:

a) fissa i principi per la programmazione e la concertazione delle risorse economiche per la realizzazione del sistema integrato valorizzando tutte le potenzialità esistenti e garantendo maggiori condizioni per la partecipazione alle iniziative dell'Unione europea;

b) fissa le risorse finanziarie attualmente disponibili e/o attivabili sulla base delle quali sono realizzate le funzioni assegnate allo Stato e stabilisce che, a decorrere dall'anno 2001, le risorse finanziarie siano determinate in sede di legge finanziaria. Dispone inoltre che risorse aggiuntive possono essere attribuite per il finanziamento degli interventi previsti nel presente disegno di legge, in corrispondenza di modifiche normative che comportino riduzioni nette e permanenti di spese correnti;

c) stabilisce che le quote stanziata a favore delle regioni e degli enti locali costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi degli interventi e dei servizi sociali;

d) prevede criteri di accertamento delle spese per interventi e servizi sociali sostenute dalle regioni e dagli enti locali al fine di consentire un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale;

e) prevede meccanismi di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi svolti, nonché le modalità per la revoca di finanziamenti in caso di mancato impegno degli enti destinatari entro periodi determinati.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

Il presente disegno di legge pone gli oneri che da esso ne scaturiscono a carico del Fondo per le politiche sociali, istituito con la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1998). Presso tale Fondo confluiscono tutti gli stanziamenti recati da leggi che prevedono interventi di carattere sociale: *handicap*, tossicodipendenze, minori, immigrazione, volontariato, eccetera.

La citata legge n. 449 del 1997 ha inoltre previsto un'autorizzazione di spesa di lire 286 miliardi per il triennio 1998-2000, da destinare per le necessità del Fondo.

È però da rilevare che un aspetto qualificante delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge è quello previsto dall'articolo 10, comma 4, il quale prevede che ulteriori risorse possano essere messe a disposizione per il finanziamento di vari interventi, in corrispondenza di modifiche normative che comportino riduzioni nette e permanenti di spese di natura corrente.

Di seguito si espongono in dettaglio le disposizioni che prevedono effetti di carattere finanziario.

Articolo 8

Prevede che il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali venga predisposto con cadenza triennale dal Governo, nei limiti del Fondo per le politiche sociali e delle risorse ordinarie destinate dagli enti locali per le spese sociali.

Articolo 9

Per la qualificazione superiore e la formazione continua degli operatori sociali vengono individuate le risorse finanziarie occorrenti a carico degli stanziamenti per i programmi di formazione svolti dalle amministrazioni interessate, anche con il concorso del Fondo sociale europeo.

Articolo 11

Le quote da riservare ai servizi in favore delle persone anziane non autosufficienti sono reperite nell'ambito del Fondo per le politiche sociali.

Articolo 12

È prevista l'istituzione di un sistema informativo dei servizi sociali da parte dello Stato, delle regioni e dei comuni. A tal fine è prevedibile

che vengano in gran parte utilizzati le attrezzature e i mezzi attualmente disponibili; in ogni caso gli eventuali maggiori oneri faranno carico al Fondo per le politiche sociali.

Articolo 13

È definita la rete degli interventi e dei servizi di integrazione sociale, specificando che essi costituiscono prestazioni essenziali nei limiti delle risorse del Fondo per le politiche sociali.

Articolo 16

Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo volto a riordinare gli assegni e le indennità assistenziali attualmente esistenti. Nei principi e nei criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo è specificato che il decreto non deve comportare oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente.

Articolo 21

È prevista una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di detrazioni dalle imposte sui redditi, che tenga conto delle spese sostenute per le necessità dei minori di tre anni.

Le maggiori detrazioni dovranno essere ricomprese nel rispetto dei previsti equilibri di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I.

PRINCIPI E FINALITÀ DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.

ART. 1.

(Principi generali e finalità).

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema di prestazioni sociali, promuove interventi per garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza individuale e sociale, previene, elimina o riduce condizioni di bisogno e di disagio derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in armonia con i principi di cui all'articolo 38 della Costituzione e con la normativa comunitaria.

2. Ai sensi della presente legge, per « interventi e servizi sociali » si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La programmazione e la gestione della rete di interventi e servizi sociali sono affidate agli enti locali, alle regioni e allo Stato nell'osservanza dei principi di: sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali. La progettazione della rete di interventi e servizi sociali è anche volta a garantire la partecipazione alle iniziative dell'Unione europea.

4. All'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici e soggetti privati, organismi di utilità sociale non lucrativi, organismi di cooperazione, associazioni di volontariato, comprese quelle delle famiglie, fondazioni, cooperative sociali, enti di patronato, quali

soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi.

5. I soggetti indicati al comma 4, le organizzazioni sindacali, sociali e di tutela degli utenti concorrono al raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1, nei modi e nelle forme stabilite dalla presente legge.

6. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione ed hanno valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

ART. 2.

(Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse per la realizzazione del sistema integrato).

1. Per la realizzazione dei servizi essenziali, in forma unitaria ed integrata, sono adottati, secondo i diversi livelli di competenza, il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse e dell'operatività per progetti, nonché la verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché la valutazione di impatto di genere.

2. La programmazione ed i piani operativi della rete del sistema integrato di interventi sociali si coordinano con gli interventi sanitari e dell'istruzione, con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro. A tal fine sono predisposti programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita, nei confronti di minori, giovani ed anziani, tenendo conto degli indicatori di genere, per il sostegno alle responsabilità familiari anche per quanto riguarda l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed il diritto allo studio, per l'integrazione degli immigrati, per la prevenzione e l'inserimento sociale delle persone con disabilità e stati di dipendenza psichica, psichiatrica, fisica e sensoriale, nonché per la prevenzione, recupero e reinserimento dei tossicodipendenti.

3. Le prestazioni e i servizi a favore della persona mirano a sostenere ed even-

tualmente a riattivare l'autonomia della persona medesima, ad agevolare il raggiungimento della realizzazione personale dei minori ed a sostenere il nucleo familiare. A questo scopo, ove necessario, devono essere definiti progetti individuali.

4. La programmazione ed il reperimento delle risorse economiche per realizzare la rete integrata di interventi sociali avvengono favorendo la concertazione tra autonomie locali, regioni e Stato, che cooperano, anche mediante il ricorso allo strumento dell'intesa istituzionale di programma, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.

5. Le forme di concertazione di cui al comma 4 riguardano i rapporti con:

a) le aziende sanitarie locali per le prestazioni ad elevata integrazione socio-sanitaria comprese nei livelli uniformi delle prestazioni sanitarie, riconducibili alla rete integrata di interventi sociali; per le prestazioni socio-sanitarie di loro competenza, lo Stato, le regioni, gli enti locali e le aziende sanitarie locali, garantiscono l'unitarietà dei processi decisionali, nonché l'integrazione dei servizi;

b) le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli organismi e i soggetti privati di cui all'articolo 1, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete.

CAPO II.

DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.

ART. 3.

(Funzioni dei comuni).

1. Ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i comuni sono titolari delle funzioni amministrative

concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione ed al rapporto con i cittadini, tramite associazioni fra comuni o decentramento delle aree metropolitane, secondo le modalità previste dalle leggi 8 giugno 1990, n. 142, 15 marzo 1997, n. 59, e dal citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Ai comuni spetta l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) l'erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche e dei buoni servizio;

b) l'autorizzazione, la vigilanza e il controllo delle strutture della rete locale degli interventi sociali a ciclo residenziale e diurno e le prestazioni erogate dai soggetti accreditati di cui all'articolo 7, comma 2, provvedendo ai necessari controlli; gli *standard* essenziali di qualità sono applicati anche alle strutture semiresidenziali e residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) la progettazione e la realizzazione di un modello di servizi a rete con la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali attraverso il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4;

d) la promozione, nell'ambito del modello di servizi a rete di cui alla lettera c), di risorse delle collettività locali attraverso forme innovative di collaborazione per la creazione e la gestione di interventi di auto aiuto e per favorire la reciprocità nell'ambito della vita comunitaria;

e) la partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali di base, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a);

f) il coordinamento dei programmi e delle attività degli enti interessati, secondo le modalità fissate dalla regione, attraverso collegamenti operativi con tutti i servizi che realizzano interventi volti all'integrazione sociale ed in particolare la definizione, d'intesa con le aziende sanitarie interessate, dei piani di zona per le attività socio-sanitarie;

g) l'adozione di strumenti per il controllo di gestione volto a valutare l'efficienza e l'efficacia dei servizi e dei risultati previsti;

h) l'adozione di forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, anche al fine di valutare la qualità dei servizi e formulare proposte per la predisposizione dei programmi.

3. Nel caso in cui le strutture semiresidenziali e residenziali di cui al comma 2, lettera b), non corrispondano agli *standard* essenziali di qualità, i comuni stabiliscono modalità e termini per l'applicazione dei parametri qualitativi e quantitativi stabiliti. Il mancato rispetto di tali parametri comporta automaticamente la perdita dell'autorizzazione al funzionamento della struttura.

4. Le funzioni relative ai servizi di assistenza scolastica per gli studenti non vedenti ed audiolesi sono conferite ai comuni capoluoghi di provincia ed ai comuni associati.

ART. 4.

(Funzioni delle province).

1. Le province concorrono alla programmazione degli interventi di integrazione sociale per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n.142, attraverso:

a) la raccolta delle conoscenze sui bisogni e sulle risorse acquisite da comuni e da soggetti pubblici presenti in ambito provinciale;

b) forme di verifica e valutazione degli interventi e dei servizi, tramite la raccolta e la sistematizzazione dei dati di offerta, con analisi mirate su fenomeni rilevanti in ambito provinciale;

c) la promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base.

ART. 5.

(Funzioni delle regioni).

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nell'ambito della programmazione regionale spettano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la funzione di indirizzo e coordinamento degli interventi sociali e di quelli socio-sanitari, nonché la verifica ed il controllo della loro attuazione a livello territoriale.

2. I soggetti di cui al comma 1 programmano gli interventi sociali con il concorso dei comuni, allo scopo di garantire il costante adeguamento dei servizi e delle prestazioni alle esigenze della persona e adottano forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5.

3. Nell'ambito della materia disciplinata dalla presente legge, ai soggetti di cui al comma 1 spetta l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) la determinazione, d'intesa con i comuni e le comunità montane interessati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità al proprio ordinamento, degli ambiti territoriali di base degli strumenti e delle modalità per la gestione unitaria della rete. Tale determinazione garantisce l'omogeneità e la non duplicazione degli ambiti territoriali già individuati e operanti per le prestazioni sanitarie e degli altri interventi della rete integrata. La determinazione degli ambiti territoriali di base è realizzata d'intesa tra la regione e la conferenza dei sindaci, nel caso in cui quest'ultima sia prevista dalla legislazione regionale, allargata ai rappresentanti delle comunità montane;

b) la definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;

c) la definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, sanità, diritto allo studio, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;

d) la promozione ed il coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la creazione e la gestione degli interventi sociali, da parte degli enti locali;

e) la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi a rete in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale ed altresì in grado di collegarsi in rete a livello europeo;

f) la promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione rivolti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi e i risultati delle azioni previste;

g) la definizione dei requisiti per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture gestite da soggetti privati. Le leggi regionali relative ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, devono osservare i seguenti principi:

1) individuazione delle finalità economiche e degli *standard* relativi alla situazione patrimoniale dei soggetti interessati;

2) verifica dei livelli di prestazione, di qualificazione del personale e di efficienza organizzativa ed operativa, secondo i requisiti dei servizi sociali fissati a livello regionale;

3) adozione, per i dipendenti, del contratto collettivo nazionale di categoria, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di prestazioni volontarie;

4) corrispondenza ai principi stabiliti dalla presente legge e dalla legislazione regionale;

h) la definizione dei criteri per l'emissione dei buoni servizio da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;

i) la definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, nel rispetto dei principi generali definiti in sede nazionale;

l) la individuazione di metodi e strumenti per il controllo di gestione, volti ad

accertare il livello di efficacia e di efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;

m) la predisposizione e il finanziamento dei piani per la formazione e per l'aggiornamento del personale addetto agli interventi sociali;

n) la determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

o) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali che risultino inadempienti.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un fondo regionale finalizzato ad interventi di carattere sussidiario, allo scopo di incentivare la razionalizzazione, la funzionalità e l'economicità dei servizi sociali, prevedendo forme di incentivazione alla gestione associata dei servizi da parte dei comuni.

ART. 6.

(Funzioni dello Stato).

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella materia disciplinata dalla presente legge.

2. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, lo Stato esercita, nella materia disciplinata dalla presente legge, il potere di indirizzo e coordinamento secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed i poteri sostitutivi nel caso di riscontrata inadempienza delle singole regioni.

ART. 7.

(Accreditamento degli organismi per la realizzazione di programmi locali).

1. I servizi e i relativi processi assistenziali sono accreditati dai comuni utilizzando i requisiti qualitativi definiti dalle

regioni, sulla base di linee guida emanate con proprio decreto dal Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministeri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. I requisiti di cui al comma 1 del presente articolo sono ulteriori rispetto a quelli necessari per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), e sono applicati dai comuni a tutte le strutture erogatrici di servizi sociali, pubbliche e private, in modo da garantire omogeneità e qualità di risposte nel territorio.

ART. 8.

(Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali).

1. Il Governo predispone, ogni tre anni, il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10 e tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale. Il Piano è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le associazioni nazionali maggiormente attive nel settore dei servizi sociali e le competenti Commissioni parlamentari. Le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Piano nazionale indica:

a) i livelli essenziali di prestazione e di servizi di cui all'articolo 13, che gli enti locali, le regioni e lo Stato devono garantire alle persone e alle famiglie;

b) i criteri generali per l'attuazione della rete di interventi e servizi di integra-

zione sociale di cui all'articolo 2, comma 2, e le azioni da coordinare per le politiche sanitarie, del lavoro, della formazione e della scuola, anche con opportune integrazioni con gli interventi per il diritto allo studio;

c) le priorità di intervento mediante l'individuazione di progetti obiettivi e di azioni programmate, con particolare riferimento agli interventi sociali che realizzano percorsi attivi nei confronti delle persone in condizioni di povertà e dei soggetti con fragilità psico-fisica, nonché diretti a promuovere l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed il completamento degli studi nei successivi gradi di istruzione, anche universitaria;

d) le linee guida per le azioni finalizzate alla diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;

e) i criteri per la realizzazione di sperimentazioni innovative, in particolare quelle inerenti alla promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi sociali;

f) le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti, nonché gli indicatori per verificare il rapporto costi-efficacia dei servizi;

g) i criteri per la disciplina del concorso al costo dei servizi da parte del cittadino;

h) i criteri generali per l'emissione di buoni servizio finalizzati all'acquisizione diretta, da parte dei soggetti destinatari di prestazioni, dei servizi sociali di cui all'articolo 13 erogati dai soggetti accreditati di cui all'articolo 1, comma 4;

i) i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, con esclusione dei trattamenti di cui all'articolo 16, sentite le organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative.

3. Il Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, predispone annualmente una relazione per il Parlamento sui risultati conseguiti mediante l'utilizzazione dei Fondi europei destinati agli interventi sociali.

4. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione per il Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione deve indicare i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali.

ART. 9.

(Professioni sociali).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, della pubblica istituzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e per le pari opportunità, sono fissati, nel rispetto delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, i requisiti per la determinazione delle nuove professioni sociali e dei profili professionali degli operatori sociali e sono indicate:

a) le misure per il coordinamento dei piani regionali per la qualificazione di base, la qualificazione superiore e la formazione continua degli operatori sociali;

b) le disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso e la durata dei percorsi formativi, prevedendo adeguate forme di certificazione delle competenze e tenendo conto della formazione pratica acquisita sul lavoro.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato sulla base dei criteri e parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo

129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Per la definizione degli ordinamenti didattici dei corsi finalizzati alla formazione delle figure professionali per le quali sia richiesta, ai sensi del comma 1, la formazione universitaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. Ai fini della formazione del personale socio-sanitario, il decreto di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è adottato anche con il concerto del Ministro per la solidarietà sociale.

5. Le risorse occorrenti per finanziare le iniziative di cui al comma 1 sono reperite a valere sugli stanziamenti previsti per i programmi di formazione svolti dalle amministrazioni interessate, anche con il concorso del Fondo sociale europeo, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

ART. 10.

(Fondo nazionale per le politiche sociali).

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente alla ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, anche sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare ed armonizzare gli interventi e le azioni finalizzati a favorire la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche al fine del raggiungimento dei più alti livelli dell'istruzione, della condizione degli anziani, dell'integrazione ed autonomia delle persone disabili, di soste-

gno alle responsabilità familiari, di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze, di inserimento di cittadini stranieri, nonché di promozione di azioni e servizi di enti, associazioni ed organismi di volontariato e soggetti del privato sociale di cui alle leggi 19 novembre 1987, n.476, 19 luglio 1991, n. 216, 11 agosto 1991, n. 266, 5 febbraio 1992, n. 104, 28 agosto 1997, n. 284, 28 agosto 1997, n. 285, e al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) definire le procedure per la ripartizione alle amministrazioni regionali e agli enti locali delle risorse finanziarie confluite nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, introducendo forme di incentivazione per favorire l'associazione tra comuni allo scopo di razionalizzare la funzionalità e l'economicità dei servizi pubblici e stabilendo quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ricompresi negli ambiti territoriali di base di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a*);

c) stabilire principi e modalità attraverso i quali le somme del Fondo di cui al comma 1, stanziato a favore delle regioni e degli enti locali, costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi nell'ambito dei servizi sociali;

d) prevedere criteri di accertamento delle spese per interventi e servizi sociali sostenute dalle regioni e dagli enti locali al fine di consentire un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale. Il sistema di perequazione deve stabilire forme di corresponsabilizzazione e compartecipazione alla spesa da parte degli enti locali al fine del perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali;

e) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi svolti dalle regioni e dagli enti locali nell'ambito delle loro funzioni, nonché le modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di

mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;

f) semplificare, attraverso l'autorizzazione alla emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina dei procedimenti nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, per le quali le leggi di cui alla lettera a) determinano le norme regolatrici.

3. Gli schemi di decreti legislativi, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, alle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. A decorrere dall'anno 2001 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato in sede di legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Ulteriori risorse possono essere attribuite al Fondo in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

5. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono altresì somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al citato Fondo.

ART. 11.

(Interventi per le persone anziane non autosufficienti).

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei malati acuti e cronici, compresi quelli non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui

all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente una quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti allo scopo di sostenere e favorire l'autonomia dei singoli e del nucleo familiare.

2. La quota di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni a statuto ordinario e gli enti locali. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse sulla base di una quota ponderata per numerosità di popolazione, per classi di età, per numero di anziani non autosufficienti e di indicatori di disagio sociale, riservando una quota per investimenti e progetti. Al fine di assegnare la quota destinata ad investimenti e progetti per i servizi di cui al comma 1, sono privilegiati gli interventi a rete realizzati mediante azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni di cui al comma 2, sulla base di una dettagliata relazione, comunicano al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità lo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2 e gli obiettivi conseguiti. Qualora le stesse regioni non provvedano all'impegno contabile entro l'anno di riferimento delle quote di competenza di cui al comma 1, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione dei finanziamenti alle regioni a statuto ordinario.

ART. 12.

(Sistema informativo dei servizi sociali).

1. Lo Stato, le regioni e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, della rete dei servizi e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie e formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da otto esperti, di cui due designati dal Ministro stesso, due dal Ministro dell'interno, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, due dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le modalità e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in ma-

teria di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo a livello locale.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico sulle disponibilità da reperire sugli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 10.

CAPO III.

INTERVENTI E SERVIZI DI INTEGRAZIONE SOCIALE

ART. 13.

(Definizione della rete di interventi e servizi di integrazione sociale).

1. La rete di protezione e integrazione sociale si realizza mediante politiche ed interventi coordinati nei diversi settori della vita sociale, attraverso la integrazione di servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Ai servizi e alle prestazioni offerte accedono tutte le persone legalmente residenti nel territorio dello Stato, con priorità per le persone alle quali la legge riconosce bisogni di ordine economico e/o derivanti da inabilità fisica, psichica o sensoriale, con difficoltà personali e sociali all'inserimento nella vita sociale e nel mercato della produzione e del lavoro ai fini del conseguimento dell'autonomia di vita.

3. Gli interventi di seguito indicati costituiscono prestazioni essenziali erogate in forma di beni e servizi secondo *standard* definiti con il Piano di cui all'articolo 8 e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, tenuto anche conto delle

risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale. Le prestazioni essenziali, al fine di garantire condizioni di omogeneità di offerta sul territorio nazionale, riguardano i seguenti interventi:

a) le misure di sostegno all'infanzia, all'adolescenza e alle responsabilità genitoriali in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

b) le misure di sostegno alle responsabilità familiari attraverso i servizi, le misure economiche e l'organizzazione dei tempi per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura;

c) le misure per l'inserimento presso famiglie, persone e comunità alloggio dei minori e degli adulti incapaci di vita autonoma;

d) le misure volte a favorire la permanenza domiciliare degli anziani e la personalizzazione dei servizi erogati, nonché le iniziative per la valorizzazione dell'esperienza degli anziani singoli e delle loro associazioni, al fine di consentire un pieno inserimento sociale, e per promuovere risorse delle collettività locali attraverso forme innovative di vita comunitaria;

e) le misure per facilitare l'integrazione sociale per disabili e soggetti con disagio psico-sociale, ivi compresi i servizi di aiuto alle persone;

f) gli obiettivi di accoglienza e socializzazione nei servizi a ciclo diurno e continuativo per soggetti disabili, con disagio sociale ed emarginazione;

g) le prestazioni integrate per contrastare l'alcooldipendenza e le tossicodipendenze con interventi preventivi di natura primaria, secondaria e terziaria, di recupero e di reinserimento, nonché le misure per il reinserimento degli ex detenuti;

h) le attività di informazione e consulenza alla persona e alle famiglie.

4. In ogni ambito territoriale di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, devono

essere garantiti i seguenti servizi essenziali, eventualmente differenziati in ragione delle fasi della vita, e in particolare:

- a) servizio di segretariato sociale;
- b) pronto intervento sociale per le emergenze personali e familiari;
- c) servizio di assistenza domiciliare;
- d) strutture intermedie a carattere diurno;
- e) centri di accoglienza residenziale a carattere comunitario.

ART. 14.

(Carta dei servizi sociali).

1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti delle prestazioni offerte dalla rete integrata dei servizi sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della Carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne un'adeguata pubblicità agli utenti.

2. Nella Carta dei servizi sono definiti anche i criteri per l'accesso ai servizi, le loro modalità di funzionamento, le procedure di reclamo per la tutela degli utenti e le condizioni per facilitare la valutazione dei servizi da parte degli utenti stessi e dei soggetti che rappresentano i loro diritti.

ART. 15.

(Progetti individuali integrati per le persone disabili non autosufficienti).

1. Al fine di realizzare la piena integrazione delle persone disabili nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica, della

formazione e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende sanitarie locali, provvedono alla redazione di un progetto individuale per ciascun soggetto handicappato.

2. Il progetto individuale di cui al comma 1, comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione, i servizi alla persona con particolare riferimento al recupero funzionale e sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

ART. 16.

(Delega al Governo per il riordino degli emolumenti).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino di assegni e indennità già concessi ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, 11 febbraio 1980, n.18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi;

a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli conseguenti all'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni di cui al comma 1. Tale riclassificazione tiene inoltre conto degli obiettivi di cui all'articolo 15 e delle capacità funzionali del disabile e del suo grado di potenziale autonomia psicofisica, al fine di conseguire gli obiettivi di una più adeguata rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di *handicap*, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:

1) reddito minimo per l'invalidità totale per i soggetti totalmente incapaci di provvedere al loro mantenimento e impossibilitati a produrre alcun reddito attraverso il lavoro a causa di stati di dipen-

denza psichica, psichiatrica, fisica o sensoriale;

2) reddito minimo per l'invalidità parziale per i soggetti con ridotta capacità, a causa di stati di dipendenza psichica, psichiatrica, fisica o sensoriale, a produrre reddito, finalizzato a favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione lavoro di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;

3) indennità di accompagnamento e di comunicazione, riconosciuta al titolo della minorazione, per soggetti che versano in gravi condizioni per cause fisiche, psichiche e sensoriali, volta a rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e consentire la permanenza presso il proprio domicilio;

4) indennità assistenziale per i soggetti anziani non autosufficienti; l'indennità assistenziale non è cumulabile con l'indennità di cui al numero 3);

b) definizione delle condizioni reddituali individuali per l'accesso agli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a), secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

c) disciplina del regime transitorio intercorrente tra la concessione delle misure economiche ridefinite e la situazione in atto, facendo salvi i diritti acquisiti, anche in riferimento all'entità del beneficio, per coloro che già fruiscono dei preesistenti trattamenti economici;

d) riconoscimento delle misure economiche anche ai disabili o anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per gli interventi forniti, ferma restando la conservazione di una quota a diretto beneficio del disabile o dell'anziano;

e) revisione della composizione, organizzazione, funzionamento delle commissioni di accertamento dell'invalidità civile, nonché semplificazione delle procedure di accertamento;

f) definizione delle procedure di trasferimento degli stanziamenti complessivi da destinare agli interventi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera a), tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il Governo, nell'attuazione della delega, adotta forme di consultazione con le associazioni dei disabili e delle loro famiglie, nonché con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

ART. 17.

(Criteri per l'accertamento delle condizioni reddituali).

1. La verifica delle condizioni reddituali è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

2. La verifica delle condizioni reddituali è effettuata tenendo altresì conto della composizione del nucleo familiare, della presenza all'interno dello stesso di minori, di soggetti portatori di *handicap*, e di anziani o altri componenti in condizione di non autosufficienza, previo accertamento delle condizioni psicofisiche.

ART. 18.

(Disposizioni di coordinamento tra gli interventi sociali e sanitari),

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di determinare livelli uniformi delle prestazioni essenziali su tutto il territorio nazionale, sono adottate linee guida per l'integrazione tra gli interventi sociali e sanitari.

2. I livelli uniformi delle prestazioni ad elevata integrazione sanitaria sono definiti nell'ambito delle disposizioni per la razionalizzazione del servizio Sanitario nazionale.

ART. 19.

(Istituzione della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione).

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione.

2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuovere cause e conseguenze. La Commissione predisponde per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

3. La Commissione di cui al comma 1 è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo della analisi sociale, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può valersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

4. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono a carico del Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 10.

ART. 20.

(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza IPAB).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante norme per la revisione della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la trasformazione delle attuali istituzioni in associazioni o in fondazioni di diritto privato o in istituzioni di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, tenuto conto della origine e delle finalità delle IPAB, quale risulta dalle tavole di fondazione e dagli statuti;

b) l'inserimento delle IPAB, garantendo la loro autonomia, nella rete di protezione sociale, secondo la programmazione regionale;

c) lo scioglimento delle istituzioni qualora risultino esaurite le finalità istitutive, o risultino inattive da almeno un biennio, o risulti necessario, sul piano del coordinamento, della funzionalità e del controllo della spesa, accorparne le funzioni ai servizi dei comuni e delle aziende sanitarie locali.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FISCALI

ART. 21.

(Detrazioni fiscali).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti concernenti la re-

visione della disciplina in materia di detrazione per carichi familiari dalle imposte sui redditi e la previsione della detraibilità delle spese per prestazioni a pagamento sostenute dai soggetti titolari della potestà nei confronti dei minori di tre anni, nel rispetto dei previsti equilibri di bilancio.

PAGINA BIANCA

